



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Affari legali e istituzionali

Settore Affari Generali

Ufficio Affari Statutari – U.A. Procedure elettorali e costitutive

D.R. n. 331

2021

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE AI FINI DELLA DESIGNAZIONE DI DUE COMPONENTI ESTERNI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA – TRIENNIO ACCADEMICO 2021/2022–2023/2024

IL RETTORE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata e in particolare gli artt. 11, comma 6, lett. e), 53 e 55;

ATTESO che il mandato degli attuali componenti esterni nel Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi della Basilicata termina il 30 settembre 2021 e che, pertanto, occorre procedere a nuove designazioni per il triennio accademico 2021/2022-2023/2024;

VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 rubricato *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

VISTO l'art. 5, comma 9 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e modificato dall'art. 17, comma 3 della L. 7 agosto 2015, n. 124.;

VISTO il Regolamento generale di Ateneo e in particolare gli artt. 27-36;

DECRETA

Art. 1 – Oggetto

E' emanato l'avviso pubblico per la presentazione di candidature ai fini della designazione di **due componenti esterni nel Consiglio di amministrazione** dell'Università degli Studi della Basilicata, per il triennio accademico 2021/2022-2023/2024.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Affari legali e istituzionali

Settore Affari Generali

Ufficio Affari Statutari – U.A. Procedure elettorali e costitutive

Art. 2 – Requisiti di ammissione

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- non appartenere ai ruoli dell'Università degli Studi della Basilicata a decorrere dai tre anni precedenti e per tutta la durata del mandato;
- essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- possedere comprovata competenza in campo gestionale, ovvero esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale;
- non essere portatori di alcun interesse economico-professionale in conflitto con le attività dell'Ateneo;
- non essere collocati in quiescenza, fatto salvo quanto indicato al punto successivo;
- essere collocati in quiescenza (in tal caso l'incarico è ricoperto a titolo gratuito, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012);
- possedere i seguenti requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso ai pubblici impieghi:
 - godimento dei diritti civili e politici;
 - non essere stati sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare;
 - non essere stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi della normativa vigente;
 - non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possano costituire impedimento al mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione;
- non aver già svolto nel Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi della Basilicata i due mandati consecutivi precedenti a quello oggetto del presente avviso.

Art. 3 – Incompatibilità

Per i componenti esterni del Consiglio di amministrazione valgono le incompatibilità previste dall'art. 55, comma 2, dello Statuto di Ateneo, ovvero:

- non possono ricoprire incarichi di natura politica;
- non possono ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;
- non possono svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'università e della ricerca e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

nonché le incompatibilità e le inconfiribilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Affari legali e istituzionali

Settore Affari Generali

Ufficio Affari Statutari – U.A. Procedure elettorali e costitutive

Art. 4 – Modalità e termini per la presentazione delle domande

I candidati dovranno far pervenire apposita domanda debitamente sottoscritta e redatta in carta semplice secondo il modello allegato, corredata del curriculum vitae, datato e firmato, e della fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità,

entro e non oltre le ore 13.00 del 10 settembre 2021

esclusivamente per via telematica all'indirizzo pec istituzionale protocollo@pec.unibas.it

Nella domanda gli interessati devono indicare le proprie generalità e il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni ed autocertificare il possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 2, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 5 – Valutazione delle candidature

La selezione delle candidature presentate compete al Senato accademico mediante un'accurata selezione del curriculum vitae dei candidati. Il Senato accademico, durante l'attività di selezione, può:

- verificare e acquisire ulteriori informazioni sui candidati;
- chiedere chiarimenti e/o integrazioni rispetto alla documentazione e alle informazioni contenute nelle domande di partecipazione;
- procedere, se ritenuto opportuno, a colloqui individuali con i candidati.

Il Senato accademico, entro trenta giorni dal ricevimento delle domande, sottopone al Rettore una rosa di candidati, pari almeno al doppio dei componenti, ove disponibili, da designare nelle diverse categorie.

Art. 6 – Individuazione, nomina e durata del mandato

Il Rettore individua, nell'ambito della rosa di candidati e con motivato decreto, i componenti del Consiglio di amministrazione tra i nominativi sottoposti, garantendo, nella composizione complessiva, una equilibrata compresenza di competenze in campo gestionale, di esperienze professionali e di elevate qualificazioni scientifiche e nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Rettore, reso pubblico sul sito web dell'Ateneo. Il mandato dei componenti del Consiglio di amministrazione è di tre anni accademici ed è rinnovabile per un sola volta.

Art. 7 – Indennità

Ai componenti esterni del Consiglio di amministrazione può essere corrisposta un'indennità annua di carica, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del vigente Statuto.

Art. 8 – Pubblicità

Il presente decreto è reso pubblico mediante affissione nell'Albo Ufficiale *on line* dell'Ateneo e la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo nella sezione "*In primo piano*".



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Affari legali e istituzionali

Settore Affari Generali

Ufficio Affari Statutari – U.A. Procedure elettorali e costitutive

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano gli interessati che i dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla presente procedura o comunque acquisiti a tal fine dall'Università degli Studi della Basilicata, sono trattati secondo il principio di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento. Il trattamento è finalizzato unicamente all'espletamento della stessa ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento presso l'Università degli Studi della Basilicata, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo formale richiesta all'Università degli Studi della Basilicata.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi della Basilicata. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@unibas.it.

Art. 10 – Unità organizzativa responsabile e responsabile del procedimento

L'unità organizzativa responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, è il Settore Affari Generali, Ufficio Affari Statutari – U.A. Procedure elettorali e costitutive; contatti: affarigenerali@unibas.it

Il Responsabile del procedimento è la sig.ra Daniela Librasi.

Art. 11 – Norma finale

Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, si fa rinvio alle norme di legge in materia, allo Statuto e al Regolamento generale di Ateneo.

Potenza, 27 luglio 2021

IL RETTORE

prof. Ignazio M. MANCINI